



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
II SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2017
promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio
degli avv.ti CARTIA ALBERTO e MELONI MASSIMO

ATTORE

contro

VENETO BANCA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
(C.F. 00208740266) con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] e [REDACTED]

CONVENUTA

INTESA SAN PAOLO SPA (C.F. 10810700152) con il patrocinio
degli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

CONVENUTA

ASSET MANAGMENT COMPANY S.P.A. (già SOCIETA' PER LA
GESTIONE DI ATTIVITA' S.P.A.) (C.F. 05828330638) con il
patrocinio degli avv.ti [REDACTED]

INTERVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica in data 1 marzo 2021 (per parte attrice) e 5

marzo 2021 (per le parti convenute e per l'intervenuta). Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 27.2.2017 ~~Caro~~ conveniva in giudizio Veneto Banca s.p.a., affermando di intrattenere con la stessa i seguenti rapporti: rapporto di conto corrente n. ~~1234567~~ (acceso in data 22.10.2002 e ancora in essere), rapporto di conto corrente n. ~~7654321~~ (acceso in data 24.1.2014 e ancora in essere), e rapporto di deposito titoli n. ~~9876543~~ acceso in data 22.12.2003.

L'attore deduceva la presenza di nullità contrattuali riguardanti i tre rapporti bancari; in particolare, il Tescaro allegava:

- l'assenza di condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente, relativamente ai due rapporti di conto corrente;
- l'applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto nel corso dei due rapporti di conto corrente;
- l'applicazione di illegittimi interessi anatocistici nel corso dei due rapporti di conto corrente;
- l'illegittimo esercizio dello *ius variandi* da parte della banca nel corso dei due rapporti di conto corrente;
- l'applicazione di interessi usurari nel corso dei due rapporti di conto corrente;
- l'assenza di contratto quadro volto a regolare le operazioni in titoli;
- l'inadempimento agli obblighi informativi relativi al rapporto di investimento da parte di Veneto Banca s.p.a..

Si costituiva in giudizio Veneto Banca s.p.a., eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza e l'incompetenza funzionale del Tribunale adito in relazione alle domande riguardanti il rapporto di deposito titoli n. ~~XXXX~~ e contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree.

Dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti, con ordinanza del 12.1.2018 il Giudice dichiarava l'interruzione del processo, stante la sottoposizione della banca convenuta a l.c.a..

L'attore riassumeva quindi la causa nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., riproponendo le medesime conclusioni già rassegnate nei confronti dell'originaria convenuta.

Si costituiva Intesa San Paolo s.p.a. (d'ora in avanti soltanto I.S.P.) eccependo l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dello stesso da parte dell'attore nonché il difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande avanzate dal Tescaro, non essendosi resa cessionaria da Veneto Banca s.p.a. in l.c.a. dei tre rapporti azionati in giudizio.

Nel giudizio riassunto si costituiva anche Veneto Banca s.p.a. in l.c.a., confermando che alcuno dei rapporti dedotti in giudizio era stato ceduto a I.S.P. e precisando che il rapporto di conto corrente n. ~~XXXX~~ era stato oggetto di cessione a SGA s.p.a..

Quest'ultima (poi denominata AMCO s.p.a.) interveniva volontariamente nel giudizio riassunto allegando di essersi resa cessionaria del solo rapporto di conto corrente n. ~~XXXX~~ e contestando la fondatezza delle domande attoree.

Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., alla udienza del 2 luglio 2019 i procuratori dell'attore dichiaravano di rinunciare alla domanda relativa al rapporto di deposito titoli, insistendo sulle istanze istruttorie riguardanti i due rapporti di conto corrente.

La causa veniva istruita mediante c.t.u. contabile avente ad oggetto i due rapporti di conto corrente.

Dopo il deposito dell'elaborato peritale la causa veniva ritenuta matura per la decisione.

*

1. Eccezioni pregiudiziali.

In primo luogo vanno esaminate le eccezioni pregiudiziali sollevate da Veneto Banca in l.c.a. e da I.S.P. nel costituirsi nel giudizio riassunto.

La convenuta Veneto Banca in l.c.a. ha eccepito l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione dello stesso entro il termine di cui all'art. 305 c.p.c., che decorrerebbe non dalla dichiarazione di interruzione da parte del Giudice (risalente al 12.1.2018), ma dalla messa in liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca o, al più tardi, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della notizia relativa alla sottoposizione della banca a l.c.a. (31.7.2017).

Avendo l'attore depositato il ricorso in riassunzione soltanto in data 13.2.2018, il processo dovrebbe ritenersi estinto perché riassunto oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c..

L'eccezione è infondata.

Deve, infatti, ritenersi che la sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa non determini l'interruzione automatica del processo, posto che l'art. 83 del T.U.B. - che regola gli effetti della liquidazione coatta amministrativa di un istituto di credito - richiama soltanto gli articoli 42, 44, 45 e 66 (nonché le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV) della legge fallimentare, ma non l'art. 43, il cui comma terzo così prevede: «*l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo*».

Non può quindi ritenersi che l'interruzione del processo si produca *ipso iure*, per il solo fatto della sottoposizione della banca a liquidazione coatta amministrativa, essendo invece necessaria la dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera della parte che ne è colpita.

Tale dichiarazione, peraltro, non può essere sostituita da informazioni o comunicazioni di terzi, trattandosi di scelta di esclusiva spettanza del legale, il quale può avere interesse a che il processo non venga interrotto, con la conseguente efficacia della intervenuta statuizione nei confronti del proprio assistito, che avrebbe potuto denunciare l'evento interruttivo (cfr., proprio in tema di liquidazione coatta amministrativa, Cass. civ. n. 16280/2018).

Nel caso di specie, pertanto, non può darsi rilievo, ai fini dell'effetto interruttivo del processo ex art. 300 c.p.c., a quanto dichiarato dalle parti nel verbale di udienza del 13 luglio 2017 e del 14 settembre 2017: in tali verbali si fa riferimento alla l.c.a. di Veneto Banca, ma il legale della banca non risulta aver dichiarato tale evento ai fini dell'interruzione del processo, mostrando al contrario di voler tenere "vivo" il processo attraverso la richiesta di alcuni rinvii finalizzati a consentire la costituzione in giudizio della l.c.a..

A ben vedere, il processo nemmeno avrebbe dovuto considerarsi interrotto, posto che alla udienza del 14 dicembre 2017 - ossia prima della dichiarazione di interruzione del processo pronunciata con ordinanza del 12.1.2018 - Veneto Banca l.c.a. risultava essersi volontariamente costituita in giudizio con comparsa del 12.12.2017, sicché avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto del comma 2 dell'art. 300 c.p.c., in base al quale dal momento della dichiarazione dell'evento interruttivo il processo è interrotto, *«salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione»*.

Ad ogni modo, l'interruzione del giudizio è stata dichiarata con la predetta ordinanza del 12.1.2018 e l'odierno attore ha riassunto il processo in data 13.2.2018, ovvero entro il termine di tre mesi dettato dall'art. 305 c.p.c..

Per tutti i motivi sinora esposti, pertanto, l'eccezione di estinzione del giudizio non può ritenersi fondata.

Quanto alla eccezione di difetto di legittimazione passiva di I.S.P. - per non essersi resa cessionaria dei rapporti per cui è causa - la stessa può ritenersi fondata soltanto in parte.

In particolare, per quanto riguarda il rapporto di conto corrente n. ~~12345~~ risulta pacifica in causa la cessione dalla l.c.a. in capo a S.G.A., giusta contratto di cessione stipulato in data 11.4.2018 in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del d.l. 99/2017 (convertito con modificazioni dalla l. 121/2017) recante «*disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a.*».

Nell'intervenire volontariamente in giudizio, infatti, S.G.A. ha allegato di essersi resa cessionaria di tale rapporto, circostanza confermata dalla l.c.a. nella propria comparsa di costituzione nel processo riassunto e finanche dallo stesso attore a verbale di udienza del 29.11.2018.

La circostanza, inoltre, può ritenersi provata sulla base dei documenti in atti.

Come risulta dal doc. 3 prodotto dall'interveniente, S.G.A. si è resa cessionaria di tutti i crediti classificati come "deteriorati" (ovvero classificati o classificabili come "sofferenze" o "inadempienze probabili" o come "esposizioni scadute") alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti a I.S.P. o non retrocessi, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti.

A sua volta I.S.P. e Veneto Banca in l.c.a. hanno escluso «*in ogni caso*» dalla cessione i crediti classificati o classificabili come "sofferenze" o "inadempienze probabili" o come "esposizioni scadute" e i relativi rapporti contrattuali (cfr. art. 3.1.4. lett. a) del contratto di cessione perfezionato in data 26 giugno 2017 tra Veneto Banca in l.c.a. e I.S.P. citato dalla convenuta l.c.a.), anche se oggetto di contenzioso iniziato prima della sottoposizione a l.c.a. della Banca (c.d. contenzioso pregresso ai sensi dell'art. 3.1.2 del medesimo contratto),

come chiarito dalla giurisprudenza di merito in più occasioni (cfr. Corte App. Venezia n. 2895/2018; Corte App. Milano n. 2118/2019; Corte App. Torino n. 902/2019).

Il rapporto di conto corrente n. ~~69999/7~~ può farsi rientrare nella categoria dei crediti "deteriorati", posto che alla data della sottoposizione di Veneto Banca a l.c.a. (25 giugno 2017) presentava una esposizione del correntista di 277.000,00 euro, scaduta da oltre novanta giorni (cfr. docc. 4 e 5 di S.G.A.).

In relazione a tale rapporto giuridico deve, pertanto, rilevarsi la carenza di legittimazione passiva di I.S.P., essendo, piuttosto, legittimata passiva S.G.A..

Per quanto riguarda, invece, il rapporto di c/c n. ~~69999/7~~ lo stesso risulta essere stato estinto in data 5.1.2017 (cfr. doc. 2 di Veneto Banca in l.c.a.), ovvero prima dell'atto di cessione intercorso in data 26.6.2017 tra la l.c.a. e I.S.P..

Sostengono le convenute che in forza del c.d. "secondo atto ricognitivo" del contratto di cessione del 26.6.2017, recante data 17 gennaio 2018 (cfr. doc. 8 di I.S.P.), il contenzioso giudiziale passivo pendente al 26.6.2017 avente ad oggetto rapporti estinti a quella data sarebbe stato escluso dalla cessione effettuata dalla l.c.a. in favore di I.S.P. (cfr. punto 4 dell'allegato al predetto atto ricognitivo).

La circostanza risulta in via documentale dall'esame del predetto "secondo atto ricognitivo"; ciononostante, il rapporto in questione deve ritenersi ricompreso nella cessione.

Riprendendo quanto già osservato sul punto dall'intestato Tribunale (Trib. Padova 1.3.2019) e dalla Corte di Appello di Venezia (sent. n. 2233/2019), il d.l. n. 99/2017, nel disciplinare l'avvio e lo svolgimento della l.c.a. di Veneto Banca nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno della medesima, prevede che rimangano escluse dalla cessione «*le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente*

ad essa, e le relative passività» (art. 3, comma 1, lett. c).

A sua volta, il contratto stipulato dalla l.c.a. con I.S.P. in esecuzione del d.l. n. 99/2017 - contratto del 25.6.2017 - prevede tra le "passività incluse" nella cessione «*i contenziosi civili (...) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione»*, con esclusione delle controversie con azionisti e obbligazionisti convertibili o subordinati.

Pertanto, sia il d.l. sia il contratto di cessione indicano come criterio discrezionale tra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute quello della pendenza o meno di una controversia al momento dell'apertura della l.c.a., a prescindere che si riferisca a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti.

Quanto al "secondo atto ricognitivo", l'art. 2 è rubricato "Contenzioso Pregresso e relativi indennizzi" e, al primo comma, enuncia «*Ai sensi dell'art. 3.1.2. (b) (vii) del Contratto di Cessione, è da intendersi 'Pregresso' il contenzioso che alla Data di Esecuzione fosse già pendente ai sensi dell'art. 39 ultimo comma , cod proc. civ.»*.

Tale disposizione sembra confermare, sempre senza alcuna esclusione, che le cause pendenti fanno parte del contenzioso pregresso, cioè le passività incluse nella cessione.

E tuttavia l'all. 1.1 al contratto, denominato "Criteri di ripartizione del Contenzioso", richiamato nell'atto ricognitivo e sottoscritto dalle parti, al punto 4 enuncia che il Contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti è classificato Contenzioso Escluso.

Si tratta di un'evidente antinomia dell'atto ricognitivo con il contratto del 26.6.2017 del quale tale atto dovrebbe costituire una sorta di interpretazione autentica

Tale classificazione - come osservato - non trova infatti la sua fonte nel dettato del contratto del 26.6.2017, che lo stesso allegato richiama, sempre al punto 4.

Il punto 4 dell'allegato fa riferimento all'art. 3.1.4 ultimo comma del contratto del 26.6.2017, che esclude dalla cessione le passività e il relativo contenzioso che non siano riferiti ad Attività o Passività Incluse.

Ma il punto 3.1.4 u.c., come già esposto, non dice affatto che il contenzioso giudiziale riguardante i rapporti estinti fa parte del Contenzioso Escluso, e, specularmente, nel Contenzioso Pregresso viene incluso il contenzioso relativo a giudizi pendenti relativi a rapporti inerenti e funzionali all'attività di impresa, senza distinzione sul fatto che essi riguardino rapporti estinti o non estinti.

L'antinomia appare altresì interna, in considerazione del contrasto tra l'art. 2.1 e l'allegato al punto 4.

Il principio di conservazione del contratto di cui all'art. 1367 c.c. dispone che è necessario interpretare le clausole nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in quello in cui non ne avrebbero alcuno.

Si deve allora ritenere che l'art. 2.1 costituisca una "fotografia" della situazione al momento della sottoscrizione del secondo atto ricognitivo e che il punto 4 dell'allegato costituisca una nuova disposizione che, esulando dal dichiarato intento di chiarire i termini della cessione, retrocede alla l.c.a. il contenzioso giudiziale relativo ai rapporti estinti, che era invece stato ceduto con il primo contratto.

Ora, la retrocessione del ramo di azienda determinato dal contenzioso pregresso giudiziale non comporta alcuna esclusione dell'art. 2560 c.c., considerato che la (retro)cedente I.S.P., in questo caso, è un imprenditore *in bonis* e quindi non soggetto all'esclusione prevista per la cessione tra il cedente sottoposto a procedura concorsuale e il cessionario *in bonis*. La (retro)cedente I.S.P. deve, pertanto, ritenersi obbligata in solido per i debiti retroceduti alla l.c.a., posto che non risulta che i creditori abbiano acconsentito alla liberazione.

Qualora invece la nuova clausola non integri una cessione di azienda ma una cessione di rapporti in blocco, si deve

ritenere che si tratti, in questo caso, di acollo cumulativo ex art. 1273 c.c., in cui il terzo (in questo caso la procedura concorsuale) assume su di sé il debito del debitore I.S.P..

Nel nostro caso il creditore, cioè l'attore, non ha aderito all'acollo e non ha liberato il debitore; cosicché questo risponde in solido con il terzo ex art. 1273 co. 3 c.c..

E' poi il caso di evidenziare che nel caso di specie il rapporto per cui è causa riguarda un conto corrente, cioè un rapporto tipico dell'attività bancaria, e dunque "inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria", e rientra pertanto nel novero delle "Passività incluse" delineato dall'art. 3.1.2. lett. b) del contratto del 26.6.2017.

In forza delle considerazioni che precedono, I.S.P. deve ritenersi legittimata passiva in relazione alle domande relative al rapporto di conto corrente n. 588667.

2. *Thema decidendum.*

La controversia involge le contestazioni avanzate dall'attore in relazione ai soli rapporti di conto corrente n. ~~588667~~ e n. ~~588667~~.

Alla udienza del 2 luglio 2019 l'attore - a mezzo dei propri difensori - ha infatti dichiarato espressamente di rinunciare alle domande relative al rapporto di deposito titoli n. ~~588667~~, originariamente proposte.

Con riguardo ai due rapporti di conto corrente l'attore ha allegato la sussistenza di numerose invalidità contrattuali (assenza di condizioni contrattuali sottoscritte dal cliente, applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, applicazione di interessi anatocistici illegittimi, illegittimo esercizio dello *ius variandi* da parte della banca, applicazione di interessi usurari), chiedendone l'accertamento.

Nel rassegnare le proprie conclusioni l'attore non ha tuttavia chiesto l'accertamento del saldo di c/c come ricalcolato a seguito della espunzione degli interessi e delle competenze illegittimamente applicati né la condanna

della convenuta alla rettifica delle risultanze contabili del conto corrente ovvero alla ripetizione dell'indebitato (cfr. conclusioni rassegnate a pp. 14 e ss. dell'atto di citazione, richiamate anche nelle conclusioni poste in calce alla I memoria, a loro volta richiamate in sede di precisazione delle conclusioni).

Dalla lettura del "corpo" dell'atto di citazione emerge, però, come l'attore abbia inteso ottenere dalla banca convenuta la ripetizione degli indebiti percepiti in costanza dei due rapporti di conto corrente in ragione delle invalidità accertate in corso di causa (cfr. paragrafo 8, rubricato "ripetizione di indebitato").

Tenuto conto che *«l'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria»* (cfr. Cass. S.U. n. 10840/2003), nel caso di specie deve ritenersi che l'attore abbia inteso proporre anche la domanda di ripetizione degli indebiti corrisposti nell'arco dei due rapporti di conto corrente, seppure tale domanda non sia stata formalmente proposta in sede di conclusioni (ma si ricavi, per quanto già detto, dal contenuto dell'atto di citazione).

Quanto all'accertamento del saldo di conto corrente come rettificato a seguito della eliminazione degli addebiti illegittimamente posti in essere dalla banca, lo stesso appare prodromico alla pronuncia di condanna alla ripetizione dell'indebitato e presenta un *petitum* più contenuto rispetto a tale domanda, sicché può ritenersi implicito nella richiesta di ripetizione dell'indebitato in quanto necessariamente connesso al *petitum* e alla *causa petendi* di questa; fermo restando che non potrà, invece, essere pronunciata anche la condanna della banca alla rettifica del saldo contabile dei conti correnti, posto che tale domanda non è stata espressamente proposta dall'attore

né si ricava dall'esame dell'atto di citazione e della I memoria.

Ciò chiarito, va osservato che il rapporto di conto corrente n. ~~00000~~, aperto in data 24.1.2014, risulta essere stato estinto in data 5.2017 (come emerge dall'estratto conto di chiusura, prodotto quale doc. 3 da I.S.P.).

L'attore ha sostenuto in sede di I memoria che non vi sarebbe prova della chiusura del conto, allegando un estratto conto del dicembre 2018; tale estratto risulta tuttavia irrilevante, in quanto si riferisce al diverso conto corrente n. ~~00000~~ (non oggetto di causa).

Il rapporto di conto corrente n. ~~00000~~ risulta, invece, ancora aperto (circostanza pacifica in causa, evidenziata anche dal CTU a p. 6 del proprio elaborato), sicché in relazione a tale conto la domanda di ripetizione dell'indebitato deve ritenersi inammissibile.

Infatti, la chiusura del conto corrente costituisce una condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebitato svolta dal correntista, posto che in caso di conto corrente ancora aperto viene a mancare proprio il "pagamento" per la restituzione del quale l'attore ha agito (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 798/2013). Questo perché, accedendo alla nozione di "pagamento" fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 24418/2010) - che richiede uno spostamento patrimoniale dalla sfera del solvens a quella dell'accipiens in grado di soddisfare l'interesse del creditore - è possibile concludere che *«l'annotazione in conto di una posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di*

recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo» (cfr., tra le altre, Cass. civ. n. 798/2013).

In relazione a tale conto possono pertanto ritenersi ammissibili le sole domande di accertamento delle nullità contrattuali e di accertamento del corretto saldo dare/avere, senza che possa pronunciarsi la condanna della banca alla ripetizione dell'indebitato (né la condanna alla rettifica del saldo, per quanto già osservato). Tali domande possono, infatti, ritenersi ammissibili nonostante il conto sia aperto, atteso che anche in presenza di conto corrente aperto non è escluso l'interesse del correntista «all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto» (cfr. Cass. civ. n. 21646/2018).

Infine va osservato che nel ricorso in riassunzione del 13.2.2018 l'attore ha espressamente dichiarato di voler riproporre nei confronti di I.S.P. le medesime domande già proposte contro Veneto Banca; sicché, anche se I.S.P. non risulta essere stata formalmente indicata quale soggetto passivo delle domande proposte dal Tescaro nelle conclusioni da questo rassegnate, per quanto osservato non può dubitarsi che l'attore, nel riassumere il processo, abbia inteso proporre tali domande nei confronti del

soggetto ritenuto cessionario dei rapporti oggetto di causa, ovvero I.S.P..

3. Esame delle contestazioni attoree.

L'attore ha allegato l'assenza di pattuizioni scritte in ordine alle condizioni economiche dei due rapporti di conto corrente.

Nel costituirsi in giudizio Veneto Banca ha tuttavia prodotto il contratto di apertura del conto corrente n. ~~XXXXXX~~ del 22.10.2002 (doc. 2), sottoscritto dal correntista e comprensivo della pattuizione dei tassi di interesse, delle spese, della c.m.s. e della clausola anatocistica, specificamente approvata per iscritto; nonché i contratti di affidamento a valere sul conto corrente, tempo per tempo stipulati dal Tescaro, recanti la previsione del tasso di interesse passivo e delle commissioni di affidamento (docc. 5-12).

La convenuta ha altresì prodotto il contratto di conto corrente n. ~~XXXXXX~~ (doc. 4), sottoscritto dal correntista in data 24.1.2014 e recante le condizioni contrattuali ed economiche del rapporto; nonché i contratti di affidamento a valere sul conto corrente tempo per tempo stipulati dal Tescaro, recanti la previsione del tasso di interesse passivo e delle commissioni di affidamento (docc. 5-12).

Salvo per quanto verrà specificato nel prosieguo, la convenuta risulta quindi aver pattuito per iscritto con il Tescaro i tassi di interesse, le spese e le commissioni applicate nel corso dei due rapporti di conto corrente in conformità al disposto di cui all'art. 117 T.U.B..

Quanto alle ulteriori contestazioni attoree, le stesse possono ritenersi fondate nei limiti che seguono.

In relazione ad entrambi i rapporti di conto corrente va ritenuto illegittimo l'**anatocismo** applicato dalla banca per il periodo intercorrente dall'1.1.2014 al 30.9.2016, in ragione della modifica del testo dell'art. 120, comma 2, T.U.B. ad opera della l. n. 147/2013 nei seguenti termini: *«Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio*

dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».

Tale disposizione - volta a introdurre il divieto di anatocismo bancario nell'ordinamento, come si desume dai lavori preparatori della predetta legge di stabilità - deve ritenersi operante sin dalla data della sua entrata in vigore, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR cui l'art. 120, comma 2, T.U.B. fa riferimento (delibera che, di fatto, mai è stata emanata): infatti, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (cfr., tra le altre, Trib. Monza 13.6.2018; Trib. Pavia 21.4.2016; Trib. Milano 25.3.2015; Trib. Milano 3.4.2015; Trib. Roma 20.10.2015), la disposizione in parola presentava un contenuto precettivo già chiaramente definito, che non necessitava di essere ulteriormente specificato dalla delibera attuativa del CICR, la quale, in quanto fonte subordinata, avrebbe in ogni caso dovuto collocarsi nel solco dell'art. 120 T.U.B., rispettando il divieto di anatocismo ivi sancito.

Per contro, in relazione al periodo successivo all' 1 ottobre 2016 - data di entrata in vigore della delibera CICR 3 agosto 2016, emanata in attuazione dell'art. 120, comma 2, T.U.B., come modificato dalla l. 49/2016 - la pratica anatocistica deve ritenersi nuovamente legittima, sebbene soltanto in presenza della autorizzazione, anche preventiva, del cliente e sempre che sia rispettata la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori.

Come correttamente evidenziato dal CTU, nel caso di specie l'anatocismo applicato da Veneto Banca per il periodo successivo all'1.1.2014 deve ritenersi illegittimo e va

eliminato nel ricalcolo del saldo di entrambi i conti correnti sino al 30.9.2016.

A partire da tale data l'anatocismo applicato nell'ambito del rapporto di conto corrente n. ~~0136218~~ deve ritenersi legittimo, essendosi la banca adeguata alle disposizioni dell'art. 120 TUB e della delibera CICR del 3 agosto 2016, mentre per quanto attiene al conto n. 136218 la mancanza di autorizzazione scritta del correntista in ordine alla capitalizzazione degli interessi non rileva, in quanto «dal 01.10.2016 al 30.06.2017 non si rilevano addebiti o accrediti di interessi in c/c» (cfr. p. 13 della c.t.u.).

In ordine, poi, alla **commissione di massimo scoperto** - che può essere definita come il corrispettivo della obbligazione assunta dalla banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un periodo di tempo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo - va evidenziato che la stessa, per potersi ritenere validamente pattuita, deve essere stata prevista per iscritto con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, così da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. In particolare, la clausola può ritenersi determinata quando - nel contratto ove la stessa sia stata pattuita - siano espressamente indicati sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo (cfr., tra le molte sentenze sul punto, Corte App. Milano 14.1.2019; Trib. Lucca 11.8.2017; Trib. Piacenza 12.4.2011); in caso contrario, la c.m.s. deve ritenersi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c..

Ebbene, per quanto riguarda il contratto di conto corrente n. ~~0136218~~, la c.m.s. deve ritenersi nulla in quanto indeterminata, essendo indicata soltanto in misura percentuale (0,125).

I relativi addebiti, pari a euro 1.081,56, sono stati quindi eliminati nel ricalcolo del saldo del conto corrente.

Sempre in relazione a tale rapporto di conto corrente, va evidenziato che il CTU ha correttamente provveduto ad eliminare tutti gli addebiti posti in essere dalla banca a titolo di "commissione fuori fido" (per euro 1.799,51), in quanto non prevista dal contratto, di "commissione servizio affidamento" (per euro 52,46), in quanto addebitata in periodi per cui non sono stati prodotti contratti di affidamento, e di "commissione istruttoria veloce consumatore" (per euro 40,00), in quanto non prevista dal contratto di conto corrente, oltre che applicata in un trimestre in cui il correntista non ha fruito del credito bancario (cfr. p. 14 della c.t.u.).

Per quanto attiene, invece, al conto corrente n. ~~000000~~ il CTU ha evidenziato che «*le uniche commissioni rilevate consistono nelle "commissioni di istruttoria veloce", commissioni previste contrattualmente per sconfinamenti in assenza di fido*», da ritenersi pertanto legittime in quanto validamente pattuite.

Quanto alle **modifiche unilaterali** delle condizioni economiche poste in essere dalla banca nel corso dei due rapporti di conto corrente - di cui al documento 36 depositato da Veneto Banca - va osservato quanto segue.

L'art. 118 T.U.B. fissa condizioni e limiti ben precisi per l'esercizio della facoltà di modifica unilaterale delle condizioni economiche che regolano il contratto da parte della banca.

Tale facoltà di modifica - che nei contratti a tempo indeterminato, quale il conto corrente, può involgere «*i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto*» - può ritenersi legittima soltanto se prevista da una clausola contrattuale approvata specificamente dal cliente e sempre che la modifica sia comunicata espressamente al cliente in forma scritta (o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente) con preavviso di almeno due mesi mettendo in evidenza la formula «*proposta di modifica unilaterale del contratto*». La comunicazione deve inoltre recare l'indicazione delle

motivazioni poste a sostegno della proposta di modifica - ossia la presenza di un giustificato motivo - così da permettere al cliente di valutare l'adeguatezza della variazione rispetto alla giustificazione fornita dall'intermediario.

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state rispettate le prescrizioni dell'art. 118 T.U.B. devono ritenersi inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

Nel caso di specie, nel contratto di conto corrente n. 588667 (doc. 4) non è prevista la clausola di *ius variandi*, sicché le variazioni delle condizioni economiche unilateralmente poste in essere dalla banca con effetti peggiorativi per la posizione del correntista devono ritenersi inefficaci.

Il contratto di conto corrente n. ~~588667~~ prevede, invece, la clausola di *ius variandi*, ma la banca non ha dato prova di avere comunicato al correntista le variazioni unilaterali di cui alle proposte di modifica prodotte quale doc. 36 - che non risultano essere state inviate al Tescaro né risultano da questo sottoscritte - con conseguente violazione del disposto dell'art. 118 T.U.B..

Per tali motivi devono ritenersi illegittime e quindi inefficaci tutte le variazioni peggiorative dei tassi, dei prezzi e delle altre condizioni poste in essere dalla banca in forza dell'esercizio dello *ius variandi* nell'ambito dei due rapporti di conto corrente.

Quanto alla **usura oggettiva**, va osservato che - per quanto attiene al contratto di conto corrente n. ~~588667~~ - il CTU ha precisato che la relativa verifica «non ha evidenziato il superamento dei tassi soglia né per il contratto di conto corrente stipulato il 24.01.2014 né per i contratti di apertura di credito» (cfr. p. 23 e ss. della c.t.u.).

Per quanto riguarda, invece, il rapporto di conto corrente n. ~~588667~~, il CTU ha affermato di non avere potuto effettuare la verifica dell'usura sul contratto stipulato il 22.10.2002 per mancanza di elementi necessari alla determinazione del TEG (cfr. p. 26 della c.t.u.: «mancando

gli estratti conto e gli scalari del periodo in cui è stato stipulato il contratto non è possibile adottare i numeri debitori del trimestre; inoltre, l'assenza dell'importo affidato e della base di calcolo per la CMS rendono impossibile qualunque altra assunzione. Non si è pertanto in grado di determinare il TEG»); mentre, la verifica condotta dal CTU sui contratti di apertura di credito in conto corrente prodotti dalla banca ha evidenziato il superamento del tasso soglia per il contratto sottoscritto il 12.04.2011 (cfr. p. 28 della c.t.u.).

In conformità al disposto dell'art. 1815, comma 2, c.c. il CTU ha quindi provveduto ad eliminare ogni interesse ed onere applicato dalla banca per il periodo in cui il TEG è rimasto sopra la soglia-usura; in particolare, il CTU ha eliminato interessi passivi per euro 4,65 e "commissione servizio affidamento" per euro 23,29.

Infine va osservato che, soltanto in sede di precisazione delle conclusioni, l'attore ha eccepito la nullità per indeterminatezza del tasso di interesse passivo pattuito nel contratto di c/c n. 588667 in quanto contenente un rimando al seguente parametro: EURIBOR 6M.365 PUNT.FT.trimestrale + 1,50%.

L'assunto è infondato, attesa la pacifica legittimità della determinazione del tasso di interesse mediante il rinvio *per relationem* ad un parametro oggettivo e determinato dal terze parti (come il parametro Euribor), peraltro puntualmente indicato in relazione a tutti i suoi elementi costitutivi.

Né può ritenersi fondata l'eccezione, sollevata sempre in comparsa conclusionale, relativa alla illegittimità della capitalizzazione degli interessi per mancanza di indicazione del TAE agli effetti della capitalizzazione.

Sul punto va osservato che l'indicazione del tasso effettivo su base annua in relazione agli effetti della capitalizzazione, a differenza della pari periodicità nella capitalizzazione e della specifica approvazione per iscritto della clausola (requisiti presenti nel caso di

specie), non costituisce un requisito previsto dalla delibera CICR 9 febbraio 2000 a pena di nullità della clausola anatocistica, ma ai soli fini della trasparenza, cosicché la sua mancanza può al più essere foriera di conseguenze risarcitorie, non dedotte dall'attore nel caso di specie.

L'eccezione va quindi respinta.

4. Ricalcolo del saldo di c/c.

I risultati della c.t.u. possono essere integralmente recepiti in questa sede: la consulenza risulta, infatti, motivata in modo logico, coerente ed approfondito, anche con riguardo alle risposte fornite dal CTU alle osservazioni dei consulenti di parte, ragion per cui non si ravvisano motivi per discostarsi dagli esiti ivi indicati.

All'esito della rettifica posta in essere dal CTU è emerso:

- un saldo rettificato del c/c ~~00000~~, alla data del 30.6.2017, pari ad euro 273.953,36 a debito per il correntista (che, confrontato con il saldo "originario" del conto corrente pari a -277.399,70, comporta un minor debito del correntista per euro 3.446,14);
- un saldo rettificato del c/c n. ~~00000007~~, alla data di chiusura del conto, pari a euro 2.175,36 a favore del correntista (anziché a zero).

5. Statuizioni conclusive e spese di lite.

In conclusione, in parziale accoglimento delle domande attoree può accertarsi che il saldo rettificato del conto corrente n. ~~00000~~ alla data del 30.6.2017 ammonta ad euro 273.953,36 a debito per il correntista.

Il saldo rettificato del conto corrente n. ~~00000007~~ ammonta, invece, a euro 2.175,36 a favore del correntista, sicché I.S.P. va condannata alla ripetizione di tale importo in favore del ~~00000007~~, oltre agli interessi al tasso legale dalla data della domanda (27.2.2017) al saldo.

L'accoglimento soltanto parziale delle domande attoree, che ha portato all'accertamento di indebiti per un importo inferiore ai 6.000,00 euro, senza peraltro abbattere il consistente debito del Tescaro, determinano una situazione

Così deciso in Padova, in data 22/06/2021

Il Giudice
Alberto Stocco